



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 16 settembre 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Il gol di Monaco e la traversa rimettono in moto l'Anzolavino 16/09/13 Sport	3
---	---

Il Sole 24 Ore

Bus e metro, gli enti locali non pagano 1,2 miliardi 16/09/13 Pubblica amministrazione	4
Società regionali, zero tagli 16/09/13 Pubblica amministrazione	5
Ministeri ed enti locali si aprono alla trasparenza 16/09/13 Pubblica amministrazione	6
Norme e tributi: La leva della valorizzazione per il patrimonio pubblico 16/09/13 Pubblica amministrazione	7
Norme e tributi: Deroghe locali per le distanze 16/09/13 Pubblica amministrazione	8
Norme e tributi: Un potere nuovo con limiti già scritti dalla Consulta 16/09/13 Pubblica amministrazione	9
Norme e tributi: Il metodo normalizzato resiste alla «nuova» Tares 16/09/13 Pubblica amministrazione	10
Norme e tributi: Gare impossibili per Tosap e pubblicità 16/09/13 Pubblica amministrazione	11
Norme e tributi: Super-premi ai sindaci per la sperimentazione 16/09/13 Pubblica amministrazione	12
Norme e tributi: Sconti ancora in cerca della copertura 16/09/13 Pubblica amministrazione	13
Norme e tributi: Appalti, l'offerta garantisce i salari minimi da contratto 16/09/13 Pubblica amministrazione	14
Norme e tributi: La farmacia può evitare il blocco delle società 16/09/13 Pubblica amministrazione	15

Italia Oggi

Imprese trasparenti con la p.a. 16/09/13 Pubblica amministrazione	16
Avvocati in piazza. E non solo 16/09/13 Pubblica amministrazione	17
Aree verdi, no Ici 16/09/13 Pubblica amministrazione, Ambiente	19
Non si applica al personale della p.a. 16/09/13 Pubblica amministrazione	20
Le esperienze nella p.a. 16/09/13 Pubblica amministrazione	21
Anche nella p.a. c'è voglia di meritocrazia 16/09/13 Pubblica amministrazione	22

Sbloccati Dozzese in vantaggio, nella ripresa il pareggio. A un minuto dalla fine Dardi sbaglia il penalty della vittoria
Il gol di Monaco e la traversa rimettono in moto l'Anzolavino

Dozzese

1

Anzolavino

1

DOZZESE: Sartiani, Vecchio, Bergami (11' st Menghi), Piancastelli, Dall'Alpi, Mambelli, Abdoni (34' st Ribaldi), Vallante, Dardi, Sabbioni (15' st Castellucci), Talotta. All. Sandò.

ANZOLAVINO: Menarini, Marani, Gherardi, Magnani, Vignoli, Chiapparini, Mantovani, Monaco, Carroli, Guerra (15' st Maseo), Benuzzi (15' st Franchi), All. Collina.

Arbitro: Dall'Osso di Lugo.

Reti: 3' st Dardi; 24' st (rig.) Monaco.

※ Dozza

L'ANZOLAVINO si sblocca pareggiando sul campo della Dozzese. Primo tempo con i portieri inoperosi. Gli unici sussulti alla mezz'ora: a sporcarsi i guantoni per primo è Sartiani, su un tiro dalla lunga distanza di Carroli; successivamente, al 34', è Menarini a parare la botta di Abdoni. Se il primo tempo è lento, la ripresa è decisamente più vivace. Al 6' Marco Talotta firma il vantaggio per i ragazzi di Sandò: Vallante, servito dallo stesso Talot-

ta, spiazza Menarini ma calcia debolmente, la difesa respinge, ed il numero undici con uno scavetto porta in vantaggio i suoi. Al 24' il pari di Monaco, su rigore per fallo in area. Al 32' Abdoni pericoloso su punizione, ma gli ospiti ribattono sfruttando un pasticcio della difesa, con Monaco bravo a rubar palla e Sartiani rapido a salvare di piede. Al 44' l'episodio che avrebbe potuto cambiare la gara: Dardi viene atterrato in area, calcio di rigore che lo stesso Dardi batte, ma che centra la traversa, grazian- do l'Anzolavino.



Trasporto pubblico. L'allarme dell'Asstra

Bus e metro, gli enti locali non pagano 1,2 miliardi

Gianni Trovati

■ I bilanci delle aziende di trasporto pubblico locale sono schiacciati da 1,2 miliardi di mancati pagamenti da parte di Comuni, Province e Regioni; somme previste dai contratti di servizio, ma bloccate dalle difficoltà finanziarie degli enti territoriali, che si traducono poi in un costo aggiuntivo da 100 milioni all'anno per le anticipazioni di tesoreria chiamate a sostituire i mancati pagamenti.

Il calcolo è di Asstra, l'associazione che rappresenta le imprese del trasporto pubblico locale, e mostra le dimensioni della tegola aggiuntiva rispetto ai tagli subiti dal settore soprattutto ad opera delle Regioni, in una dinamica che ha portato i 6,4 miliardi del 2010 a ridursi quest'anno a 4,92 (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì scorso). «Se non si fa ordine sui crediti - spiega Marcello Panettoni, presidente di Asstra - non c'è alcuna chance per una riforma che voglia misurare le performance reali delle aziende, e per ripartire c'è bisogno di recuperare almeno i livelli di risorse del 2010».

A pagare il conto, fra 2012 e 2013, sono soprattutto gli utenti, che hanno assistito a una pioggia di aumenti di biglietti (+19,7% il costo medio rispetto all'anno scorso) e, in misura minore, di abbonamenti, armi spesso utilizzate nel tentativo di tenere in piedi reti di servizi sempre più fragili. «Questa evoluzione - spiega Panettoni



Presidente. Marcello Panettoni



Un'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore di lunedì scorso ha mostrato che in 10 anni il costo del biglietto urbano di bus, tram e metro è aumentato in media del 64%, mentre quello dell'abbonamento è cresciuto del 29% (poco sopra l'inflazione); i fondi pubblici sono stati tagliati di oltre 1,4 miliardi in tre anni

- si verifica proprio mentre, complice la crisi economica, una quota sempre crescente di persone abbandona il mezzo privato per quello pubblico. È un cambiamento modale che andrebbe sfruttato, non ostacolato». Rispetto a molte metropoli europee, i prezzi italiani rimangono inferiori, e l'allineamento è inevitabile: «Non può però essere brusco - rimarca il presidente di Asstra - perché altrimenti si perdono utenti, e quindi anche entrate».

Il finanziamento pubblico, però, non può essere l'unico strumento da chiamare in causa per invertire la rotta, e lo stesso Panettoni lo riconosce. «Le aziende devono recuperare efficienza, anche attraverso un miglioramento delle relazioni sindacali che garantisca più produttività, e deve ripartire anche il processo dei costi standard». Sia Asstra sia Anav, l'associazione delle imprese private, propongono modelli di finanziamento basati su parametri standard, ma i tentativi legislativi finora sono andati a vuoto. «Solo così - rilancia però Panettoni - si possono gettare basi certe per un piano pluriennale di investimenti: indispensabile sia a svecchiare il parco mezzi, che ha 12 anni di età media contro i 5-6 dei principali Paesi Ue, sia a far lavorare le aziende produttrici». Come la storia dello stabilimento irpino dell'Irisbus, chiuso da due anni, mostra con molta chiarezza.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

IL TOTALE	LE AZIONI PUBBLICHE	IL ROSSO	LE PERDITE	IL PERSONALE
403	3,9 miliardi	33	2,49 miliardi	+14%
Crescita continua Il numero delle società in cui le Regioni e le Province autonome detengono una quota è in continuo aumento. Quest'anno è passato a 403 realtà, mentre nel 2012 era di 394. In crescita Veneto, Calabria e Molise	Valore in aumento Il valore delle quote detenute dalle Regioni quest'anno è cresciuto del 14% rispetto al 2012, senza significative dimissioni. La Corte dei conti censisce azioni per un valore totale di 3,9 miliardi di euro, contro i 3,4 investiti nel 2012	Svetta la Sicilia La Sicilia è la Regione con il più alto numero di partecipazioni in società di servizi pubblici: delle 33 censite dalla Corte dei conti, 26 sono società per azioni. Al secondo posto la Campania, con 30, al terzo il Lazio con 27. La Lombardia ne conta solo nove	Le spese per la produzione Nel 2011 i costi per le partecipate regionali sono saliti del 26% rispetto all'anno precedente, sfiorando i due miliardi e mezzo. In tutto le Regioni hanno erogato a 172 gestori di servizi in affidamento diretto somme per 2,6 miliardi di euro	Le assunzioni Organici in continua espansione nei servizi pubblici regionali. Gli addetti sono aumentati di oltre mille unità in un anno, passando da 7.526 a 8.603. Ma il dato non comprende realtà importanti come Sicilia, Piemonte e Lombardia

Società regionali, zero tagli

Crescono quote detenute, debiti e personale delle partecipate

Valeria Uva

Nessun taglio alla galassia delle società partecipate da parte delle Regioni. Neanche una sforbiata; anzi un aumento del 14% degli investimenti delle autonomie nelle aziende di gestione dei servizi pubblici. Nel 2013 il numero delle aziende di servizi in cui le Regioni detengono una quota, anche minoritaria, continua a salire: erano 394 l'anno scorso; siamo a 403 quest'anno. La Sicilia, da sola, ne conserva 33.

La tendenza, quindi, non è certo alla razionalizzazione e alle dimissioni: eccetto l'Emilia Romagna, che ha venduto quote per 8 milioni, le altre Regioni hanno tutte mantenuto o aumentato i propri investimenti, passando da 3,4 miliardi di quote detenute nel 2012 agli attuali 3,9.

Lo certifica la Corte dei conti, che ha fornito un quadro aggiornato nella sua «Relazione sulla gestione finanziaria delle

Regioni», in cui oltre al monitoraggio 2013 sulla banca dati analizza nel dettaglio - grazie ai bilanci 2010 e 2011 - anche il peso che le partecipate hanno per le amministrazioni.

Il personale e i trasferimenti

L'effetto va nella direzione opposta a quella di un alleggerimento finanziario, obbligatorio in tempi di spending review: di pari passo con la crescita delle erogazioni pubbliche continuano a salire il personale e i relativi costi. Tanto che il conto che queste aziende presentano alle Regioni è arrivato a 2,6 miliardi di euro l'anno: è la somma che secondo i bilanci 2011 Regioni e province autonome (con l'assenza illustre dei dati di Piemonte, Liguria, Sardegna e Sicilia) hanno iniettato nelle casse delle aziende di servizi. Con una bella differenza: 12,6 miliardi sono andati a finire nelle casse del-

le 172 aziende che hanno ricevuto dalla Regione il servizio grazie a un affidamento diretto; mentre ammontano solo a 38 milioni le somme "girate" alla sparuta pattuglia (22) di chi è stato selezionato dal mercato, con gara. Nonostante la crisi economica e i bilanci in rosso, queste realtà hanno continuato ad assumere personale, passando dai 7.526 addetti del 2010 agli oltre mille in più (8.603) del 2011. Anche sul personale, poi, non hanno risposto alla Corte dei conti Sicilia (13 società), Piemonte, Liguria e Lombardia. L'incremento degli organici si riflette ovviamente sui costi della produzione. Mentre tutte le aziende private erano impegnate a tagliare, le partecipate regionali hanno aumentato del 26% in un anno i costi arrivando alla ragguardevole cifra di 2,4 miliardi complessivi.

Nel 2011 i Governatori hanno

staccato per 173 società un assegno da 2,6 miliardi (Sicilia sempre assente). Il record va alla Campania, che ha versato 731 milioni, di cui 692 solo alla Sorsa, incaricata anche di ripianare il maxi-debito della sanità. Altri 21 milioni, poi, sono serviti per la Sma (Sistemi per la meteorologia ambientale), la somma più alta - notano i magistrati contabili per il settore «Difesa-assicurazione sociale obbligatoria». In Lombardia pesano i trasporti, con Trenord (386 milioni), ma anche la digitalizzazione con i 181 milioni destinati a Lombardia Informatica.

In realtà, non sempre la casa madre paga i suoi debiti: per esempio, le nove Spa del Lazio attendono 267 milioni, per il 94% proprio da Zingaretti.

Le perdite

Il giudizio complessivo della Corte è senza appello: «Le par-

tecipate al 100% - si legge nella Relazione - a uno sguardo complessivo sono una fonte di perdite». Ma una buona notizia c'è: nel 2010, infatti, le perdite totali di esercizio ammontavano a 92,6 milioni, ridotti a 50,3 l'anno successivo. Questo non vale per tutti: il Lazio, per esempio, ha triplicato il "rosso": da 2,4 a 6,4 milioni. La Sicilia ha perso 22 milioni, il Trentino Alto Adige è passato da un utile di 9 a un "buco" di 17 milioni.

Per chi è in perdita potrebbe ora arrivare l'ora X, con la norma che vieta alle amministrazioni di ripianare le perdite dopo tre esercizi consecutivi senza utili (Dl 78/2010). Ora il ministro per le Autonomie, Graziano Del Rio, sta studiando la possibilità di ridurre a due i bilanci in rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblica amministrazione. Monitoraggio sul rispetto degli obblighi del decreto 33

Ministeri ed enti locali si aprono alla trasparenza

Restano lacune ma le notizie compaiono già sui siti

**Antonello Cherchi
Valeria Uva**

La trasparenza si fa largo negli uffici pubblici. Un'accelerata l'ha fornita il decreto legislativo 33 dello scorso marzo, che ha imposto alle amministrazioni di predisporre sul proprio sito istituzionale un link ad hoc denominato "Amministrazione trasparente" dove rendere accessibile alla collettività tutta una serie di dati: dalla situazione patrimoniale dei politici ai rendiconti dei gruppi consiliari e provinciali, dalle consulenze alle liste d'attesa delle Asl, dagli incarichi conferiti ai dipendenti ai bandi di concorso. Per citare solo alcuni adempimenti.

A poco meno di cinque mesi dall'entrata in vigore degli obblighi (le novità sono scattate il 20 aprile), come hanno reagito le pubbliche amministrazioni? Il Sole 24 Ore ha effettuato un monitoraggio su tutti i ministeri (esclusi quelli che fanno riferimento a Palazzo Chigi, perché aspettano regole proprie; si veda l'articolo sotto) e su un campione di regioni, province, comuni e Asl.

I risultati evidenziano situazioni differenziate, ma in generale si può dire che il principio della trasparenza sta prendendo piede. Indicazioni confermate da un analogo censimento realizzato dalla Funzione pubblica, secondo il quale - come viene riportato nella circolare 2/2013 relativa ai nuovi obblighi pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 settembre - il 70% degli enti ha istituito la sezione "Amministrazione trasparente". Certo, non è facile trovare

uffici che si sono adeguati completamente, anche se in tali casi può essere concessa l'attenuante della novità. In prospettiva, sarebbe utile una maggiore uniformità sulle modalità di pubblicazione dei dati, così come si dovrà porre attenzione al fatto che questi ultimi vanno diffusi in un formato aperto, così da poter essere riutilizzabili. Le sanzioni potranno, poi, funzionare da pungolo, anche se si deve ancora aspettare perché siano operative (si veda altro articolo).

Ministeri. Sono stati messi sotto la lente i costi della politica, in particolare l'obbligo di pubblicare le situazioni patrimoniali

FANALINO DI CODA

Le maggiori inadempienze si registrano nelle Asl, che devono migliorare le informazioni sulle liste d'attesa

li, i curricula, le spese di missione, gli atti di nomina di ministri, vice e sottosegretari. Esaminati anche i dati sulle consulenze e sugli incarichi di diretta collaborazione dei ministri (uffici di gabinetto e legislativi). In linea di massima, le informazioni ci sono. Soprattutto quelle relative ai redditi dei diretti interessati. In diversi casi, la pubblicità dei dati si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti più stretti. Per qualche ministero, invece, il dato relativo ai parenti manca e non c'è traccia del rifiuto del consenso alla pubblicazione (che deve co-

munque essere reso esplicito). Altre lacune riguardano i curricula di quanti hanno ricevuto incarichi particolari o consulenze.

Regioni. L'indicatore scelto è quello delle informazioni sulla galassia di enti e società partecipate. L'aspetto più trascurato dalle cinque Regioni prese in considerazione è quello dei costi. Il decreto trasparenza infatti richiede un quadro preciso: non solo la mappa, ma anche le quote azionarie regionali, i bilanci degli ultimi tre anni e «l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione». Quest'ultima voce è soddisfatta solo dal Piemonte che, oltre a fornire con grande evidenza il quadro finanziario (e i bilanci), spiega per ogni società quanto è costato il coinvolgimento regionale sin dalla nascita. Insomma, la sanzione di uno stop ai trasferimenti di fondi alle società in caso di inadempienza, per ora, non spaventa le amministrazioni.

Buona anche la scelta della Liguria, che ha il pregio di fornire le informazioni in formato aperto, anche se manca il colpo d'occhio sui rapporti tra ente e vigilati. Più indietro il Lazio che riporta dati vecchi (ultimo aggiornamento: gennaio 2013) e spesso lascia vuota la casella del compenso degli amministratori di nomina regionale. Mancano anche le informazioni sul valore delle quote nelle partecipate. Mappa e bilanci non si trovano neanche sul sito della Regione Puglia.

Province. Tra gli enti più avanzati nell'attuazione del decreto sulla trasparenza, le Province fanno registrare buone

performance per il dato-campione relativo ai dirigenti amministrativi. Tutte espongono in modo semplice e completo i curricula e la retribuzione dei propri vertici. Ancona, Bergamo e Brindisi riescono anche a fornire l'elenco degli incarichi extra (il capoluogo marchigiano vanta un aggiornamento allo scorso lunedì). La stessa categoria risulta invece incompleta a Napoli: la voce è presente ma vuota e non si capisce se per mancanza di incarichi o di aggiornamenti.

Comuni. I sei comuni messi sotto esame rispondono in maniera più che soddisfacente. Tutti hanno pubblicato i dati sulla situazione patrimoniale di sindaco, assessori e consiglieri e i relativi curricula. Mancano, invece, gli atti di nomina (fanno eccezione Bari e Venezia).

Asl. Il Dlgs 33 impone alle Asl di pubblicare i tempi di attesa «previsti» e quelli effettivi. I primi mancano per tutte le cinque realtà esaminate, ma, in realtà, sono anche di difficile attuazione. L'attenzione si sposta su quelli effettivi: ebbene, il "sogno" di ogni cittadino di sapere dove poter fare un'ecografia in tempi brevi è ancora irrealizzabile. Si avvicina di più la Asl di Bergamo, che per ogni prestazione fa conoscere i tempi medi nelle singole strutture divisi per classi e percentuali. La Asl 2 Liguria (Savona) rimanda ai dati della Regione (non articolati per struttura). Alla azienda Usl 5 di Pisa le liste di attesa sono presenti solo come titolo, ma senza contenuto, all'azienda di Reggio Calabria invece mancano del tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

La leva della valorizzazione per il patrimonio pubblico

di **Giampiero Bambagioni**

In Italia sono realizzabili iniziative finalizzate a promuovere politiche economiche anticicliche di tipo keynesiano, funzionali alla crescita del Pil, attraverso la infrastrutturazione e riqualificazione urbana, senza ulteriore "consumo di suolo", mediante la **valorizzazione e dismissione dell'immenso patrimonio immobiliare pubblico**.

Nonostante crescenti sforzi posti in essere dal Demanio e dagli enti preposti, buona parte del patrimonio immobiliare pubblico rimane sottoutilizzato, poco redditizio, caratterizzato da una costosa gestione e manutenzione, talvolta scarsamente funzionale all'assolvimento delle funzioni strategiche per cui è stato acquisito.

Un programma di valorizzazione, che coinvolga gli *stakeholder* nazionali e investitori internazionali costituirebbe una leva straordinaria per la promozione dello sviluppo economico - non solo per la riduzione del debito pubblico - con l'attuazione, tra l'altro, di progetti funzionali alla realizzazione di infrastrutture turistico-ricettive e *smart cities*.

Alcuni casi di studio su ex-caserme situate a Torino, Milano e Roma confermano le notevoli potenzialità anche al fine della possibile attuazione di interventi di *social housing* ed edilizia universitaria. Si consideri, ad esempio, che la Sapienza di Roma è dislocata in oltre cento tra immobili di proprietà o concessi in uso perpetuo dal Demanio. L'offerta potrebbe essere qualificata anche mediante la creazione di moderni campus universitari, sull'esempio di quanto sussiste in altri Paesi. Gli edifici resi liberi potrebbero essere oggetto, a loro volta, di valorizzazione e di riutilizzo. E analoghe opportunità di razionalizzazione e valorizzazione sono immagi-

nabili anche per altri uffici e servizi pubblici.

I beni non direttamente funzionali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali potrebbero essere oggetto di valorizzazione mediante strumenti di finanza immobiliare, quali Sgr, fondi immobiliari e Siiq, i quali da un lato consentono la raccolta di risparmio presso investitori istituzionali nazionali ed internazionali e dall'altro semplificano e favoriscono performanti operazioni di valorizzazione, razionalizzazione e gestione degli asset.

Come si evince da queste ipotesi progettuali numerosi sono i soggetti coinvolti, molteplici le disposizioni normative vigenti, le interdipendenze tecniche, legali e fiscali, le opportunità e le criticità. Peraltro so-

LE CRITICITÀ

Il potenziale può essere sfruttato solo se ci sono norme univoche e strumenti adeguati

no numerose anche le risorse e gli strumenti che risultano essere interconnessi ed interdipendenti ai fini della realizzazione degli obiettivi. Tra questi, in via esemplificativa:

- ⌘ la sussistenza di norme specifiche univoche;
- ⌘ la disponibilità di strumenti d'indirizzo, di promozione (anche indiretta) e di reperimento di risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi. A tal fine potrebbe avere un ruolo strategico la Cassa depositi e prestiti (Cdp);
- ⌘ la pianificazione di iniziative realizzabili mediante strumenti dedicati, quali fondi immobiliari, Sgr e Siiq, ovvero strumenti in grado di attivare, anche mediante *joint venture* con investitori istituzionali italiani

ed esteri, risorse importanti per iniziative in *Project financing* con investitori e promotori in grado di apportare direttamente una minima componente di *equity*;

- ⌘ l'attivazione di procedure di evidenza pubblica atte ad assicurare la massima trasparenza e competitività nella dismissione dei complessi posti sul mercato (ovvero dati in concessione per lunghissimo tempo);

- ⌘ il conseguimento di riforme strutturali volte alla perequazione fiscale, componente che si ritiene strategica per la realizzazione delle precondizioni funzionali all'attrazione degli investitori internazionali (istituzionali e non);

- ⌘ l'appropriata analisi della sostenibilità economica dei progetti mediante studi di fattibilità (Sdf). Tanto anche tenuto conto della selettività nell'erogazione di finanziamenti e mutui edilizi da parte del sistema bancario;

- ⌘ la valutazione appropriata e trasparente, mediante l'adozione di criteri di stima intelligibili a livello internazionale, dei cespiti oggetto di dismissione;
- ⌘ il più ampio coinvolgimento delle professionalità di riferimento, ad esempio mediante concorsi di idee per proposte progettuali. Iniziative funzionali alla partecipazione creativa anche dei giovani architetti/ingegneri italiani ed esteri.

Il programma, che potrebbe essere supportato anche con rilevanti fondi europei, individuati nel Consiglio europeo di giugno, presuppone una visione e una pianificazione strategica delle necessità del sistema Paese e la capacità di coinvolgimento proattivo dei soggetti chiave: dalle università agli enti, dalle varie categorie professionali alla filiera industriale.

*Docente di Economia ed Estimo Civile
Università di Perugia
Responsabile attività scientifiche
e internazionali di Tecnoborsa*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto del fare. La finalità di «governo del territorio» può consentire la riduzione delle soglie minime fissate dallo Stato

Deroghe locali per le distanze

Regioni e Province autonome possono ridurre anche gli standard urbanistici

PAGINA A CURA DI
Donato Antonucci

Regioni e Province autonome possono ridurre le **distanze legali** tra fabbricati o gli **standard urbanistici** richiesti in fase di pianificazione. Il principio è in vigore dal 21 agosto con la legge n. 98/2013, di conversione del decreto "del fare" (Dl 69/2013).

L'articolo 30 contiene varie disposizioni di semplificazione in materia edilizia. Tra queste, il comma 1, lettera a), ha introdotto nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) l'articolo 2-bis, la cui rubrica riporta «Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati», ma ha in realtà un ambito più ampio. Infatti, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano viene ora consentito di introdurre deroghe al Dm 1444/1968 e di dettare proprie disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali o produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.

Le deroghe

La possibilità di un intervento normativo regionale investe anche gli standard urbanistici, come oggi definiti dagli articoli 3 e seguenti del decreto del 1968 e non si limita, quindi, alle sole distanze tra edifici.

La nuova norma statale costituisce senz'altro un vincolante "principio della materia", non solo in quanto viene inserita tra le disposizioni generali del Dpr 380/2001, ma anche perché la determinazione di standard minimi rappresenta un obbligo stabilito dall'articolo 41 quinquies, comma 8 della legge urbanistica n.1150/1942, tuttora vigente. Qui si stabilisce che, nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti, in tutti i Co-

muni debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. La definizione di questi limiti e rapporti è contenuta nel Dm 1444/1968.

Le sue previsioni hanno costituito sinora la disciplina di riferimento unitaria e ritenuta inderogabile dalla giurisprudenza, specie per quel che attiene alle distanze minime tra fabbricati, tanto che il giudice è tenuto a disapplicare le norme del piano regolatore in contrasto il Dm (tra le altre Consiglio di Stato, sezione IV, n.7731/2010). È dunque questo l'ambito in cui potranno da oggi intervenire le Re-

gioni, anche se la nuova disposizione pone una duplice condizione cui il legislatore regionale dovrà attenersi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare nella materia di competenza concorrente del «governo del territorio».

Il perimetro

Innanzitutto gli interventi normativi - non solo quelli a contenuto derogatorio - dovranno riferirsi al momento della definizione o revisione di strumenti urbanistici ed essere comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio oppure di specifiche aree territoriali, come nel caso di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

In secondo luogo, le disposizioni regionali non dovranno risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del Codice civile e alle relative disposizioni integrative. Tra queste ultime, tuttavia, come segnalato negli stessi lavori preparatori alla legge di conversione, è ricompreso proprio l'articolo 9 del Dm 1444/1968, i cui contenuti le Regioni e le Province autonome potrebbero derogare in forza del nuovo articolo 2-bis.

L'effettiva portata della disposizione, nella parte in cui fa «salva la competenza statale in materia di ordinamento civile» dovrà quindi necessariamente essere letta alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, anche nella sentenza n. 6/2013, ha legittimato l'intervento legislativo regionale solo se chiaramente correlato al perseguimento delle finalità pubblicistiche di complessiva gestione del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Standard urbanistici

• Dotazioni e attrezzature di un insediamento (spazi per attività collettive, verde pubblico, parcheggi, eccetera), generalmente parametricate alla sua destinazione urbanistica (residenziale, produttiva, commerciale.). Gli standard definiscono inoltre, sempre con riferimento alle varie zone omogenee, parametri urbanistici quali le distanze tra fabbricati, le altezze massime degli edifici e i limiti di densità edilizia, territoriale e fondiaria, ovvero i carichi complessivi di edificazione su una zona o una singola area.

L'attuazione. La giurisprudenza della Corte

Un potere nuovo con limiti già scritti dalla Consulta

■ I limiti imposti dal decreto "del fare" alle deroghe alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici non sono una novità. Il nuovo articolo 2-bis del Testo unico dell'edilizia - nello stabilire che le norme regionali recanti eccezioni al Dm n. 1444/1968 debbano essere emanate «nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali» - traduce in legge il costante orientamento della Corte costituzionale in tema di deroghe alle distanze tra fabbricati, rimarcato, anche di recente, dalla sentenza n. 6/2013.

Con questa pronuncia, ritenendo fondata la questione sollevata dalla Corte di cassazione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge delle Marche, n. 31/1979. La norma censurata permetteva ai Comuni di individuare gli edifici suscettibili di ampliamento tra i fabbricati aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali, riconoscendo al provvedimento di individuazione valenza di **piano particolareggiato** e consentendo la deroga alle distanze previste dal piano regolatore, con l'unico obbligo di mantenere la distanza minima di 3 metri dagli altri manufatti. La Suprema corte aveva denunciato il contrasto della disposizione regionale con l'articolo 9 del Dm 1444/1968, che fissa una distanza minima tra fabbricati e consente l'edificazione a distanze inferiori solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

La Consulta, confermando l'orientamento già più volte espresso (sentenze n. 232/2005, n. 173/2011, n. 114/2012) ha rimarcato che la regolazione delle distanze tra i fabbricati deve essere inquadrata nell'ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato - in quanto afferente in via diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi - e disciplinata innanzitutto dal Codice civile, nonché dal Dm 1444. Tuttavia, poiché «i fabbricati insistono su di un territorio... la disciplina che li riguarda tocca anche interessi pubblici», la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di **governo del territorio**.

Alle Regioni è quindi consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, ma solo per soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Pertanto, la legislazione regionale è legittima se persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico e riferisce l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio». Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino da queste finalità, ricadono illegittimamente nella materia «ordinamento civile», riservata allo Stato.

Nella fattispecie la sentenza ha ritenuto illegittima la norma delle Marche poiché consentiva ai Comuni di individuare gli edifici che potevano derogare alle distanze minime fissate nel Dm 1444; la deroga, riguardando singole costruzioni non risultava ancorata all'esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell'assetto urbanistico di una determinata zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi. Solo chi ha già adottato il Dpr 158/1999 non deve correggere i regolamenti

Il metodo normalizzato resiste alla «nuova» Tares

Nemmeno i nuovi criteri flessibili permettono di tenere la Tarsu

Luigi Lovecchio

La speranza dei Comuni in Tarsu di un rinvio puro e semplice della Tares è andata delusa. Ma sembra persa, almeno per ora, anche la scommessa di poter conservare il sistema tariffario della Tarsu senza apportare significative variazioni. La corretta interpretazione dell'articolo 5 del Dl 102/2013 pare infatti richiedere in molti casi un aggiornamento dei criteri di determinazione del prelievo.

Negli enti che hanno già deliberato l'applicazione della Tares con l'integrale recepimento del Dpr 158/1999, l'articolazione del prelievo può rimanere intatta, perché il «metodo normalizzato» rimane un sistema di riferimento pienamente valido. D'altro canto, non sembra conveniente tornare indietro sia per non vanificare il lavoro svolto sia per l'indeterminatezza dell'alternativa. Le stesse considerazioni valgono per le realtà che hanno svolto una buona parte del lavoro istruttorio necessario all'applicazione del Dpr.

Il problema si pone invece per i Comuni che erano in Tar-

su e non hanno fatto nulla in attesa di una remissione in termini del legislatore.

L'articolo 5 del Dl 102/2013 è suscettibile di almeno due interpretazioni. Secondo la tesi più rigorosa, le regole contenute nelle lettere a), b) e c) devono essere considerate unitariamente. In particolare, mentre la lettera a) si limita ad enunciare il criterio desumibile già dall'articolo 65 del Dlgs 507/1993 (Tarsu), le successive lettere b) e c) ne precisa le modalità di attuazione pratica. Vale ricordare al riguardo che le prime istruzioni ministeriali sulla procedura di applicazione della norma contenuta nell'articolo 65 richiedevano il ricorso a indici qualitativi e quantitativi suddivisi per categorie di attività con omogenea produttività di rifiuti (circolare ministeriale 95/1994). Si tratta di una procedura analoga a quella oggi ripresa dal decreto di fine agosto. Il richiamo generale ai criteri del Dpr 158/1999, in questo contesto, avrebbe la funzione di individuare i costi del servizio da coprire con il gettito della tassa e di mantenere la struttura binomia del prelievo (quota fissa e quota variabile).

Una lettura più elastica della norma suggerisce invece di considerare le tre articolazioni tariffarie in esame come del tutto autonome ed alternative.

In pratica, applicando la lettera a) si avrebbero le tariffe della Tarsu, mentre avvalendosi della lette-

ra b) si potrebbe adottare un metodo normalizzato anche molto semplificato, senza predeterminazioni normative né sulle categorie di attività né sugli indici da utilizzare. Le tariffe così costruite potrebbero essere monomie e indipendenti dal numero degli occupanti (come nella Tarsu).

Il punto è però che in molti Co-

muni anche il criterio semplificato previsto dall'articolo 65 del Dlgs 507/1993 non è mai stato attuato, perché l'articolo 1 del Dl 392/2000 ha consentito di conservare la tariffa ante riforma del 1993 sino all'entrata in vigore della Tia. Anche nella migliore delle ipotesi, quindi, gli enti in Tarsu devono porsi il problema dell'aggiornamento delle misure tariffarie, se non sono state mai rivisitate dal 1994 in avanti.

L'altra questione riguarda il finanziamento delle agevolazioni di carattere socio-economico. Del tutto inopinatamente, è stato soppresso l'articolo 14, comma 29 del Dl 201/2011, che imponeva di coprire il gettito mancante con risorse di bilancio diverse dalla Tares.

È dubbio se l'abrogazione comporti il divieto di utilizzare le risorse di bilancio o più semplicemente la facoltà del ricorso alle stesse. Sembra invece difficile dubitare della contrarietà ai principi comunitari dell'utilizzo del gettito della Tares per far fronte alle agevolazioni. Porre a carico dei soggetti più abbienti il costo di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti meno abbienti significa «inquinare» il prelievo sui rifiuti con indici reddituali o patrimoniali, in contrasto con la sentenza C-254/2008 della Corte di Giustizia. La norma quindi, se ritenuta preceettiva, potrà essere disapplicata direttamente dalle amministrazioni locali.

I criteri

☞ | MISURAZIONE

La tariffa va commisurata «sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte»

☞ | CATEGORIE

La tariffa va determinata «moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»;

☞ | NORMALIZZATO

La tariffa va misurata «tenendo conto altresì dei criteri» previsti dal metodo normalizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze

Gare impossibili per Tosap e pubblicità

Pasquale Mirto

Forse l'unico tributo locale che ha un minimo di certezze è l'addizionale comunale all'Irpef, che però sembra destinato a scomparire in futuro secondo i progetti della delega fiscale: tutti gli altri tributi locali sono impaludati nel caos, comprese l'**imposta sulla pubblicità** e la **tassa sull'occupazione di suolo pubblico**.

Per questi due tributi esiste un doppio ordine di problemi. Il primo è legato al fatto che il 2013 è il loro ultimo anno di vigenza. L'articolo 7 del Dlgs 23/2011 prevede che dal 2014 entri in vigore l'imposta municipale secondaria, in sostituzione proprio dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione, o dei relativi canoni. L'articolo 11 prevede poi che l'imposta municipale secondaria sia introdotta con delibera di consiglio comunale, ma la disciplina generale deve essere tracciata da un regolamento ministeriale, di cui neanche si parla. In caso di mancata approvazione del regolamento ministeriale, il rischio che si corre è che si sostenga la soppressione dei vecchi prelievi senza che siano sostituiti dal nuovo. Si ripeterebbe quanto già vissuto quando la Tarsu è stata soppressa con la Tia, problema che allora fu risolto con una norma transitoria contenuta proprio nel Dlgs 23/2011.

Nel silenzio del legislatore e del ministero dell'Economia, i Comuni che hanno le concessioni in scadenza al 31 dicembre non sanno cosa mettere come oggetto della concessione: i tributi soppressi o quelli che verranno? E certamente questo problema non potrà essere risolto come al solito, all'ultimo momento con l'inevitabile proroga, perché occorre lasciare ai Comuni il tempo per fare le gare.

A ben vedere, poi, il problema riguarda non pochi Comuni, visto che il 31 dicembre prossimo saranno risolti di diritto molti contratti (di lunga durata).

L'articolo 10 della legge 97/2013 (legge europea 2013) ha abrogato l'articolo 10 della legge 448/2001 che consentiva ai Comuni di rinegoziare i contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità estendendolo anche alla riscossione di altre entrate comunali (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 agosto). La norma, per compensare il mancato gettito derivante dall'esenzione delle insegne di esercizio, autorizzava la rinegoziazione dei contratti allora in corso. Tuttavia - nonostante la delibera 98/2012 dell'Autorità sugli appalti avesse confermato che la rinegoziazione fosse possibile solo per le concessioni in essere al 1° gennaio 2002 - la regola è stata utilizzata in molti casi per confermare la concessione in presenza di condizioni migliorative rispetto a quelle in scadenza, e ciò ha contribuito alla crescita del numero di concessioni ultradecennali.

Con la legge europea 2013 non solo non sarà più possibile fare affidamenti diretti, pur in presenza di condizioni migliorative, ma tutti i contratti in essere che risultano essere stati prorogati sulla base della legge 448/2001 saranno risolti di diritto entro il 31 dicembre. Infatti, l'articolo 10, comma 2, della legge 97/2013 dispone che gli affidamenti di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati in base all'articolo 10, comma 2, della legge 448/2001, in essere alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il 4 settembre 2013) «cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore» della legge stessa, e quindi il 31 dicembre.

I Comuni dovranno quindi presto attivarsi per fare le gare, anche se rimane l'incognita dell'oggetto della gara: imposta pubblicità, Imu secondaria o cosa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contabilità. Fino a 670 milioni di sconti sul Patto

Super-premi ai sindaci per la sperimentazione

Patrizia Ruffini

L'ingresso nella sperimentazione della **nuova contabilità** per l'anno 2014 in questi giorni è al centro dell'agenda dei responsabili finanziari, che stanno valutando pro e contro di questa decisione, da prendere entro il prossimo 30 settembre. A spingere il tema è il forte incremento del premio sul Patto (articolo 9 del Dl 102/2013), per il quale sono stati recuperati 670 milioni contro i 20 dell'anno scorso, con l'intento di arrivare fino ad azzerare l'obiettivo per gli enti interessati; risultato che però dipende dall'elenco delle amministrazioni in sperimentazione nel 2014. Sul piatto ci sono anche misure di favore per il personale: incidenza massima della spesa per le assunzioni alzata dal 40% al 50% e limite per il personale a tempo determinato pari al 60% invece del 50%.

Intanto il ministero dell'Economia la settimana scorsa ha pubblicato, sul sito dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali Arconet, le indicazioni operative da seguire. I passi formali partono da una deliberazione di Giunta che l'ente deve inviare a info.arco-

net@tesoro.it entro fine mese, insieme al referente (e suo sostituto) e agli enti strumentali.

L'ingresso della sperimentazione comporta, infatti, l'obbligo di coinvolgere, per coloro che ne posseggono, almeno due enti strumentali (le società sono escluse), uno in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale.

GLI ALTRI INCENTIVI

L'incidenza della spesa per le assunzioni si alza dal 40 al 50 per cento e crescono gli spazi per il tempo determinato

Entrare nel 2014 in sperimentazione è una sfida impegnativa perché richiede di allinearsi - senza gradualità - alle regole previste per il terzo anno, per cui occorre verificare l'idoneità del software per la gestione di questo passaggio. Le conseguenze più significative sono: il passaggio diretto al nuovo bilancio armonizzato, che ha valore autorizzatorio; l'obbligo di adottare i nuovi principi, compreso

quello della programmazione, e di istituire il fondo crediti di dubbia e difficile esazione; in caso di esercizio provvisorio, questo fa riferimento all'anno 2014 del pluriennale 2013-2015, le cui previsioni vanno riclassificate secondo il nuovo schema. Sui ai residui, gli enti dovranno effettuare il loro riaccertamento straordinario con riferimento al 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

Gli organismi strumentali dell'ente, inoltre, devono adottare il medesimo sistema contabile dell'ente di cui fanno parte; per cui tutti gli organismi strumentali dovranno sperimentare (ad esempio le istituzioni). Si deve verificare poi la disponibilità del tesoriere alla gestione della sperimentazione.

Infine, la scelta, fin da questi primi passi, non può e non deve essere limitata ai sistemi e agli strumenti, ma deve coinvolgere anche le persone, della struttura organizzativa e degli organi politici.

Per l'ammissione occorrerà attendere poi il decreto del Ministero dell'Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A agevolazioni. Regole incerte

Sconti ancora in cerca della copertura

Anna Guiducci

Chi non decidesse per l'inapplicabilità della nuova regola introdotta dal Dl 102/2013, che cancella la possibilità di finanziare con le risorse di bilancio le agevolazioni Tares, deve tener conto di diversi fattori.

Riduzioni e agevolazioni comportano ovviamente un minor introito per l'ente, ma diversa è la loro incidenza sul piano economico-finanziario e quindi sull'elaborazione delle tariffe. Mentre le prime sono abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare ad alcune fattispecie, e si giustificano con una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servi-

zio, le agevolazioni, di carattere prettamente economico-sociale, vanno coperte con altre entrate e il loro inserimento nel piano va controbilanciato da corrispondente contributo a carico del Comune.

Il Dl 102 abroga le agevolazioni a carico della fiscalità generale, ma consente l'introduzione, con il regolamento, di ulteriori riduzioni ed esenzioni, in aggiunta alle fattispecie già previste dalla legge. In altre parole, i Comuni possono individuare fattispecie aggiuntive, rispetto a quelle già previste, coprendo i costi con la tariffa a carico degli altri utenti. Si conferma la possibilità di applicare riduzioni fino al 30% alle abitazioni rurali, o con unico occu-

pante, o stagionali, o appartenenti a soggetti che risiedono o dimorino per più di sei mesi all'estero. Lo "sconto" può raggiungere il 40% per le zone in cui non è effettuata la raccolta, e va determinato, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. Sono poi previste riduzioni proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver

L'AMBITO

Devono essere finanziati integralmente sia i costi di esercizio sia quelli determinati dagli investimenti

avviato al recupero.

Per il solo 2013, i Comuni possono adottare criteri impositivi legati al principio «chi inquina paga», basati sulla commisurazione della tariffa alle qualità e quantità di rifiuti prodotti, e determinare gli importi moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività.

I criteri cui improntare la costruzione della tariffa devono riferirsi al Dpr 158/99; in ogni caso, va assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, compresi gli oneri per il conferimento in discarica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gare. Esclusi dai ribassi anche i costi per la sicurezza

Appalti, l'offerta garantisce i salari minimi da contratto

Alberto Barbiero

Gli operatori economici devono presentare le offerte nelle gare di **appalto** con il prezzo più basso nel rispetto dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale per i propri dipendenti.

Il Dl 69/2013 ha introdotto nell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici una disposizione che individua un limite ben preciso nel processo di valutazione delle offerte al massimo ribasso.

Lo prevede il Dl 69/2013, che ha introdotto all'articolo 82 del Codice contratti una norma che replica in molti elementi quella definita dalla legge 106/2011 e poi abrogata, ed è sempre finalizzata a impedire la presentazione di offerte economiche non coerenti con gli standard retributivi per i lavoratori impiegati nell'appalto.

L'articolo 82, comma 3-bis stabilisce che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese

relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti sia dalla contrattazione nazionale sia da quella di secondo livello. Si prevede poi che la determinazione del prezzo migliore sia effettuata anche al netto dei costi degli adempimenti per le norme su salute e sicurezza sul lavoro, individuabili come gli oneri della sicurezza aziendali (da esplicitare secondo l'articolo 87, comma 4 del Codice).

Si determina quindi per i concorrenti la possibilità di formulare l'offerta solo sulla parte "eccedente" i minimi salariali e i costi della sicurezza aziendali (calcola-

LE CONSEGUENZE

Se l'amministrazione allinea la base d'asta alle retribuzioni di base impedisce ai concorrenti di formulare l'offerta

ti per quota parte), ossia sui costi amministrativi e sul margine dell'utile di impresa; questo comporta che le stazioni appaltanti valutino accuratamente il quadro dei valori retributivi dei contratti riferibili ai potenziali partecipanti alla gara per la formazione della base d'asta, poiché un valore dell'appalto corrispondente ai minimi renderebbe impossibile la formulazione dell'offerta.

Considerando le valutazioni espresse a suo tempo dall'Avcp sulla norma "gemella" contenuta nella legge 106/2011, l'attuale previsione sul rispetto dei minimi salariali nelle offerte potrebbe sancire l'obbligo di verificare la congruità del costo del lavoro su più piani: la produttività presentata dal concorrente, il livello e il numero del personale necessario per garantirlo e il controllo dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. La tagliola nei Comuni fino a 50mila abitanti

La farmacia può evitare il blocco delle società

Stefano Pozzoli

La Corte dei Conti delle Marche, con il parere 57/2013 torna sull'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010, che dispone la messa in liquidazione delle **società dei Comuni** fino a 50mila abitanti e divieto di costituzione di nuove società, esprimendosi sulla possibilità di un ente di aprire una società di gestione di farmacie. La Corte ritiene, correttamente, che le farmacie comunali, in quanto servizio pubblico locale, non rientri nella regola, sostenendo la tesi della specialità normativa del settore.

Questa tesi è ovviamente ripetibile per tutti quei servizi pubblici che godono di una normativa di settore (trasporto, acqua, rifiuti, ecc.) e serve a delimitare l'ambito di applicazione di una norma particolarmente draconiana, circoscrivendola in sostanza alle società strumentali, in piena coerenza con l'articolo 4 del Dl 95/2012.

L'intervento cade nel momento opportuno, perché i termini per liquidazione delle società sono oggi in scadenza. Infatti, come precisato dal parere 66/2013 della Sezione Controllo della Lombardia, a seguito del Dl 216/2011 «gli obblighi di dismissione, a seconda della dimensione demografica, risultano allo stato così articolati: per i Comuni sotto

30 mila abitanti, la scadenza per la dismissione coincide con il 30 settembre 2013; per i Comuni tra i 30 e i 50 mila abitanti, la scadenza è il 30 settembre 2014».

Si ricorda, ancora, che le società nel mirino sono quelle in cui i Comuni non abbiano una partecipazione associata, paritaria o proporzionale per un bacino di almeno 30mila abitanti (e questo non può che valere, in via interpretativa, anche per i Comuni sopra i 30 mila abitanti, che facciano parte

LA TESI

Secondo la magistratura le norme speciali di settore prevalgono sulla regola che limita le partecipazioni fuori dalle grandi città

di bacini superiori ai 50 mila); condizioni di esclusione sono anche aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, non aver subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o perdite in conseguenza delle quali il Comune abbia dovuto procedere al ripiano.

Per inciso si ricorda che la Sezione Lombardia precisa (parere 174/2013) che il mancato completamento della liquidazione o cessione delle quo-

te nel termine di legge non è imputabile all'ente locale se si dimostra che ciò dipende da fattori esterni, e che se la cessione non dovesse avere esito positivo, l'ente locale dovrà proseguire con la liquidazione della società.

Se non assisteremo all'ennesimo rinvio (già richiesto dall'Anci) dopo il 30 settembre vedremo all'opera su questo tema, per la prima volta, anche i Prefetti. Infatti l'articolo 16, comma 28 del Dl 138/2011 prevede che, se il prefetto rileva la mancata attuazione di quanto previsto dalla normativa, «assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere». Decorso inutilmente il termine, il Prefetto è tenuto a nominare un commissario che proceda alla messa in liquidazione della società.

Questa soluzione è interessante perché costituisce il segnale che il Governo ha scelto la strada di non limitarsi a chiedere ai Comuni l'applicazione di una norma, ma anche di verificarne l'effettivo rispetto.

Il dubbio, semmai, è se non sarebbe più efficace attribuire questo compito non direttamente al prefetto ma, come avviene nel Dlgs 149/2011 per il dissesto "guidato", affidando l'iniziativa alle sezioni regionali della Corte dei Conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar Sicilia è intervenuto a proposito dei soggetti concorrenti negli appalti pubblici

Imprese trasparenti con la p.a.

Tutte le vicende modificative devono essere comunicate

Pagina a cura
 DI MARIA DOMANICO

Le esigenze sottese al procedimento a evidenza pubblica, quali l'affidabilità, oggettiva e soggettiva, nonché i necessari requisiti di moralità dei soggetti che concorrono per l'affidamento di appalti pubblici possono conciliarsi con il carattere dinamico della vita delle imprese soltanto imponendo a tali soggetti di comunicare le avvenute trasformazioni alla pubblica amministrazione, onde consentire proprio l'esercizio dei necessari poteri di controllo e verifica.

Lo ha stabilito la sezione staccata di Catania (sezione quarta) del Tar per la Sicilia, con sentenza n. 2200 dello scorso 26 agosto.

La verifica dell'idoneità, proprio per non alterare oltremisura il sistema procedimentale che presiede alle gare per le selezioni a evidenza pubblica, presuppone inoltre, secondo i giudici siciliani, che nel caso di impresa subentrante, questa al momento della comunicazione

del subingresso, fornisca, così come ogni partecipante alla gara, tutti gli elementi utili per la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi.

Nel caso trova applicazione l'art. 51 del codice dei contratti che stabilisce, infatti, che «qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice».

Tutto ciò in accordo anche con la recentissima giurisprudenza secondo la quale «la ratio dell'art. 51 è quella di impedire che vicende modificative, che possano in qualche modo interessare soggetti partecipanti a una gara e che si verifichino nel corso del procedimento, possano tradursi in automatiche cause di esclusione, a ciò ostando il principio, di derivazione comunitaria, di massima libertà di organizzazione delle imprese. L'ampiezza di tale facoltà trova un limite nella necessità, posta dal diritto interno, di tutelare l'esigenza delle stazioni appaltanti di ammettere

o mantenere all'interno dei procedimenti di selezione dei propri contraenti solo chi, a seguito delle richiamate vicende modificative, si trovi comunque in possesso delle necessarie condizioni soggettive generali e speciali di partecipazione» (cfr. Tar Reggio Calabria, 18 giugno 2013, n. 427).

In caso di trasferimento di azienda, poi, l'ammissione del subentrante è subordinata a due condizioni, ossia che gli atti di cessione siano comunicati alla stazione appaltante e che questa abbia veri-

ficato l'idoneità soggettiva e oggettiva del subentrante.

Il Tar catanese ha, quindi, affermato che l'onere della tempestiva comunicazione alla stazione appaltante delle modificazioni soggettive dei concorrenti risponda altresì al principio di buona fede che deve permeare anche i rapporti tra amministrazione e privati.

L'applicazione di tale principio all'ambito delle commesse pubbliche impone, secondo l'orientamento dei giudici etnei, che l'impresa partecipante, pur libera di scegliere le operazioni contrattuali e di riorganizzazione ritenute più idonee per la propria «sopravvivenza imprenditoriale», informi tempestivamente la stazione appaltante, in modo da non aggravare un procedimento che il legislatore europeo e nazionale vogliono improntato alla massima concentrazione e celerità (addirittura anche nella fase contenziosa), costituendo un settore strategico della concorrenza e del mercato.

—© Riproduzione riservata—



L'ADDIO AI TRIBUNALINI/ La protesta cambia forma ed esprime un disagio sociale

Avvocati in piazza. E non solo Cittadini, sindaci e professionisti dicono no alla chiusura

DI SIMONA D'ALESSIO

Abbandonati dalle Istituzioni che, con un tratto di penna, cancellano dalla mappa d'Italia luoghi in cui (da decenni) si amministra la giustizia. Ed esposti al rischio di finire «nelle mani della criminalità» che agirebbe indisturbata, o costretti ad un percorso ad ostacoli disseminato di (molti) chilometri da affrontare. Cittadini, sindaci e professionisti, fra rabbia e amarezza, non si rassegnano alla fine di tribunali, sezioni distaccate e uffici dei giudici di pace (circa 1.000 sedi), entrata in vigore la settimana scorsa in base al decreto legislativo 155/2012. Denunciano «sviste clamorose» che produrranno aggravio di costi, raccontano di realtà disagiate e, adesso, condannate ad un drastico peggioramento delle condizioni di ordine pubblico. Il viaggio di Affari legali nella nuova geografia giudiziaria della Penisola fa tappa in cinque territori che, da Nord a Sud, sembrano aver perso molto più di un «semplice» tribunale.

Tolmezzo. La circoscrizione friulana

soppressa si estende dalla Carnia al Canal del Ferro, fino al Gemonese, e comprende 44 comuni, molti in alta montagna. È stato calcolato, racconta Fleur Casanova, avvocato del foro locale, «che, in taluni casi, s'impiegheranno due ore e mezza per arrivare a Udine. E in una relazione basata su dati del ministero della Giustizia, cui l'abbiamo invano sottoposta, dimostriamo come l'accorpamento, soltanto per le trasferte di tutte le entità che gravitano intorno agli uffici, comporterà un aumento di spesa per la finanza pubblica stimabile per difetto in oltre 410 mila euro annui». Senza contare che la notizia della cancellazione del tribunale è avvenuta a ridosso dell'inaugurazione della nuova sede di Tolmezzo, costata 5 milioni. «La nostra», va avanti, «è terra di confine, siamo esposti all'ingresso di immigrati clandestini e al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Il paradosso è che la procura ci viene sottratta, ma facciamo i conti con la presenza di una delle 14 carceri nazionali dotate di sezioni di massima sicurezza: fra i 19 detenuti in regime di 41-bis, a Tolmezzo, c'è il boss mafioso Nitto Santapaola. Se l'intento era indebolirci sul versante della legalità», si rammarica Casanova, «il governo c'è riuscito».

Cantù, Erba e Menaggio. Nicola Molteni, deputato del-

la Lega Nord, è sicuro: «Si va incontro ad un rallentamento dello sviluppo economico di una delle aree più ricche del Paese. Spostare tutto il contenzioso (fra cui le ingiunzioni di pagamento), che nelle tre sedi si smaltiva in tempi accettabili, nel tribunale di Como causerà ingolfamento e ritardi che danneggeranno le imprese». Secondo il parlamentare, che ha richiesto più volte, con ordini del giorno ed emendamenti, la proroga dell'avvio del dlgs 155/2012, «si son volute palesemente ignorare le istanze e le specificità dei territori».

Sala Consilina. Il circondario campano sconfinava in un'altra regione: nella potentina Lagonegro (Basilicata). I reati che caratterizzano le due zone «sono di natura diversa, necessiteranno di differenti



approcci investigativi», avverte Maria Maddalena Russo, sostituto procuratore generale della corte d'appello di Salerno. Nel Vallo di Diano, infatti, sono stati scoperti traffici d'armi e di droga e l'area è entrata nelle mire di criminali che ripuliscono soldi sporchi, ad esempio investendoli nella costruzione di alberghi lussuosi, simili a «cattedrali nel deserto». In Lucania si registrano, invece, fattispecie di reato «comuni», pertanto privare il salernitano e la sua popolazione di un presidio ad hoc, sottolinea il magistrato, appare quantomeno imprudente.

Rossano. Una deroga in extremis (del 5 settembre) scongiura la chiusura della struttura del cosentino per un altro biennio, ma soltanto per trattare il carico dei processi pendenti. E gli abitanti, pertanto, hanno paura. I sindaci confidavano in un ripensamento del ministero, che pure ha ripristinato 6 tribunali situati nel Lazio, in Calabria e in Sicilia dove le infiltrazioni malavitose sono, purtroppo, più una triste realtà, che un pericolo. Rossano, però, distretto tutt'altro che al riparo dai tentacoli, rimane nell'elenco delle strutture da abolire. E prosegue la mobilitazione dei comitati anti-chiusura, dai cor-

tei in strada al tam tam sui social network: il manifesto «Lo stato abbandona, la mafia padrona» descrive l'angoscia ed il senso di solitudine dei cittadini.

Nicosia. Salendo sul tetto del municipio, con fascia tricolore al collo, il sindaco della cittadina dei monti Nebrodi, Sergio Malfitano, ha espresso il suo sdegno per la decisione irrevocabile di far traslocare gli uffici giudiziari ad Enna. Alla vigilia dell'interruzione delle attività, nel corso dell'occupazione dei binari della stazione di Santo Stefano di Camastra, insieme all'omologo di Mistretta (Messina) Iano Antoci ha incassato la solidarietà del presidente della Regione, Rosario Crocetta: la Sicilia, ha detto, «è disposta a sostenere le spese per il funzionamento dei due tribunali». Come a dire: laddove lo stato centrale chiude la porta, le autonomie locali aprono un portone.

—©Riproduzione riservata—

La protesta contro la chiusura del tribunale sta animando in questi giorni diverse città italiane. In alto, una delle sedi distaccate del soppresso tribunale di Cantù. A destra, la protesta in forma di crocifissione inscenata dagli avvocati a Sala Consilina. A centro, lo striscione esposto a Rossano sul rischio di lasciare campo libero alla mafia. In basso, la manifestazione contro la chiusura del tribunale di Nicosia e i manifestanti in marcia sotto il carcere di Tolmezzo, che rimarrà ma senza il presidio della Procura



La Ctr Milano: lo spazio pubblico non è edificabile

Aree verdi, no Ici

Niente imposta se c'è il vincolo

LA DISCIPLINA IN PILLOLE

NOZIONE AREA FABBRICABILE

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici «generali o attuativi» oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità

ICI E IMU

La qualificazione vale non solo per l'Ici, ma anche per l'Imu

STRUMENTI URBANISTICI

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi

FINZIONE GIURIDICA

In base alla finzione giuridica prevista nella disciplina dell'imposta (art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992) durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria anche per demolizione e per esecuzione di lavori di recupero edilizio, il suolo va considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici

DI SERGIO TROVATO

Se un terreno è sottoposto a vincoli non può essere assoggettato all'Ici e all'Imu. Quindi, se un'area è compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato il contribuente non è tenuto a versare l'imposta municipale. Secondo la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 71/2013) il vincolo di destinazione non consente di dichiarare l'area edificabile, poiché al contribuente viene impedito di operare qualsiasi trasformazione del bene. In effetti, si discute da tempo sulla legittimità dell'assoggettamento a Ici delle aree vincolate. Del resto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità non ha assunto una posizione univoca.

Per la commissione regionale, se lo strumento urbanistico vigente destina l'area a spazio pubblico per parco, giochi e sport, rende «palese e percepibile il vincolo di utilizzo meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità». Nella sentenza viene richiamata una pronuncia della Cassazione che ha fissato questo principio, che però non è assolutamente pacifico.

I precedenti della Cassazione. Con sentenza 25672/2008 i giudici di legittimità hanno stabilito che se il piano regolatore generale del comune stabilisce che un'area sia destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare. Dunque, l'area non è soggetta al pagamento dell'Ici anche se l'edificabilità è prevista dallo strumento urbanistico. La natura edificabile delle aree comprese in zona destinata a verde pubblico attrezzato impedisce ai

privati la trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. In questi casi, la finalità è quella di assicurare la fruizione pubblica degli spazi.

Mentre, con la sentenza 19131/2007 aveva sostenuto il contrario e cioè che l'Ici fosse dovuta su un'area edificabile anche se sottoposta a vincolo urbanistico e destinata a essere espropriata: quello che conta è il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione. Con questa decisione, tra l'altro, i giudici avevano precisato che l'Ici non «ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto». Il valore dell'immobile assume rilievo solo per determinare la misura dell'imposta. L'area doveva essere considerata edificabile anche se qualificata «standard» e vincolata a esproprio.

Quindi, le aree edificabili sono soggette all'imposta anche se vincolate per essere espropriate. La destinazione edificatoria permane anche dopo la decadenza dei vincoli. Naturalmente, i limiti incidono sul valore venale del bene. Con l'ordinanza 16562/2011 la Suprema corte ha ribadito che la qualifica di area fabbricabile non può ritenersi esclusa se esistono particolari limiti che condizionano le possibilità di edificazione del suolo. Anzi, i limiti imposti a un terreno presuppongono la sua vocazione edificatoria. Con questa decisione i giudici hanno ritenuto che i limiti imposti dal piano regolatore «incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria». Peraltro, la destinazione dell'area

«permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione» per finalità pubbliche. Tuttavia, i vincoli incidono «sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile». È evidente che il contribuente che si trovi in questa situazione paga un'imposta minore, che deve essere rapportata al ridotto valore del terreno.

La definizione di area in base al diritto comunitario. È stato precisato dalla Cassazione (sentenza 20097/2009) che rientra nella competenza degli stati membri della Comunità europea la qualificazione delle aree edificabili. Ed è in linea col sistema comunitario la scelta dello stato italiano di fissare al momento dell'adozione dello strumento urbanistico generale la qualificazione dell'area, anche nel caso in cui non siano state adottate misure che consentano l'effettiva edificazione. L'ordinamento italiano non contiene una definizione generale di terreno edificabile. C'è piuttosto nel sistema fiscale una tendenza a ricomprendere in questa categoria, per determinare la base imponibile di alcuni tributi, e per quanto è di nostro interesse per l'Ici e l'Imu, tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, anche in mancanza dei previsti atti di controllo (approvazione regionale) e degli strumenti attuativi. In realtà non interessa, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente edificabile: quello che conta, secondo i giudici di legittimità, è che «sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento per attribuire all'area la natura edificatoria o per modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione».

Non si applica al personale della p.a.

La procedura sulle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero non si applica ai dipendenti pubblici, almeno fino a quando non verrà recepita con appositi provvedimenti. Lo ha spiegato il ministero del lavoro nell'interpello n. 35/2012, rispondendo all'Università di Firenze. E la precisazione, appare ovvio, vale anche con riferimento all'estensione della procedure ai rapporti di collaborazione a progetto. La legge n. 92/2012, nell'introdurre la procedura di convalida delle dimissioni dal lavoro, ha

precisato che le nuove disposizioni «costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001». Da tale norma, ha spiegato il ministero, si evince che la disciplina sulle dimissioni trova applicazione pure nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni ma soltanto una volta che saranno stati emessi i necessari provvedimenti di attuazione, cosa finora non ancora realizzatasi.

Le esperienze nella p.a.

Anche se spesso accusata di essere in ritardo nel processo di modernizzazione del mondo del lavoro, anche la pubblica amministrazione presenta esperienze di telelavoro, una modalità resa possibile sul piano normativo già con il dpr n. 70/99 (la Riforma Bassanini). Il quadro è stato completato con la legge n. 221/2012 (nota come Decreto 2.0), che ha introdotto obblighi puntuali in materia, stabilendo ad esempio nel 31 marzo di ogni anno la data entro la quale ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale il piano di telelavoro annuale. In caso di mancato rispetto della scadenza, il fatto incide negativamente sulla misurazione e sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. Il comune di Talamona in Valtellina da oltre un anno sta attuando il telelavoro con il coinvolgimento di tre dipendenti che si occupano di tributi, gestione del personale e commercio: in tutti i casi, si tratta di mamme alle quali viene consentito di svolgere parte del lavoro da casa. Da tempo è stato attivato un piano di telelavoro anche al comune di Argenta (Ferrara) con l'obiettivo di ridurre gli spostamenti fisici, migliorare la qualità dei servizi offerti e ampliare l'integrazione lavorativa. Da qui l'avvio del progetto di lavoro da casa per mansioni di controllo tributario e controllo di gestione/statistica. Su questa strada si è avviato anche il Comune di Torino, che ha messo a punto un piano in tre fasi - Progetto Pilota, Sviluppo e Consolidamento - destinato inizialmente

a 20 lavoratrici provenienti da diverse divisioni, della durata di dieci mesi. Simile l'approccio seguito dal «Piano delle azioni positive» del Comune di Bologna, che tra le altre cose prevede misure per la conciliazione fra vita lavorativa e vita privata con l'incremento dei dipendenti ai quali concedere il telelavoro.

Per Nicolò Boggian, advisor della divisione public sector di Michael Page, il lavoro da casa resta ancora un fenomeno residuale nel mercato italiano, a causa di «problemi normativi d'interpretazione della legge, che non consentono massima tranquillità nell'utilizzarlo». Per l'esperto, «sarà interessante valutare se il recente aumento dei rapporti di lavoro part-time può diventare un volano anche per lo sviluppo del telelavoro». Attualmente, rileva Boggian, questa modalità viene utilizzata prevalentemente «per figure commerciali che operano per multinazionali che distribuiscono prodotti nel nostro Paese, ma vogliono abbattere i costi fissi di una sede e tutte le nostre problematiche burocratiche». Quanto al caso specifico della pubblica amministrazione, oltre alle già citate incertezze normative, l'head hunter segnala i problemi di carattere sindacale. «Purtroppo il tema dell'efficienza del lavoro nel settore pubblico rimane poco praticato e gli aspetti formali e normativi continuano ad essere prevalenti rispetto a quelli sostanziali», osserva. «Il telelavoro potrebbe essere per alcuni servizi una buona idea perché farebbe risparmiare sicuramente molti costi di struttura alla p.a., come energia, pulizie e manutenzione».

Anche nella p.a. c'è voglia di meritocrazia

Che i lavoratori chiedano più meritocrazia retributiva, anche a costo di penalizzare economicamente i colleghi «fannulloni» non è certo una notizia. La cosa risulta però sorprendente se si scopre che la domanda di rinnovamento è diffusa nella pubblica amministrazione, laddove da anni si discute di possibili ricette per aumentare la produttività, ma senza riuscire a condurre in porto riforme premianti per il merito personale. È quanto emerge dalla ricerca «Come vedono e cosa si aspettano dal lavoro i dipendenti pubblici del comprensorio di Milano» promossa dal sindacato della funzione pubblica della Cgil di Milano e svolta dal dipartimento di studi del lavoro e del welfare (confluito nel dipartimento di scienze sociali e politiche) dell'università degli studi di Milano, che *ItaliaOggi Sette* pubblica in esclusiva.

Serve più trasparenza a livello dirigenziale. Il 93% dei rispondenti, quando interrogato sui fattori imprescindibili per migliorare l'efficienza della p.a. e il servizio al cittadino, cita una maggiore «selezione meritocratica della dirigenza». La maggioranza è schiacciante (88%) anche in merito alla possibilità di organizzare il lavoro «per obiettivi», in modo da determinare promozioni e incentivi sulla base del «merito individuale». Tra i fattori che rendono più insoddisfacenti la prestazione lavorativa nel mondo pubblico sono emerse, oltre all'appiattimento eccessivo delle fasce retributive, percentuali basse di dipendenti soddisfatti per quanto riguarda la «crescita professionale» (12%), «l'autonomia sul lavoro» (27%), il «riconoscimento professionale» (29%) e il rapporto con i superiori.

Per Ida Regalia, professore al Po-

litecnico di Milano e curatrice della ricerca, questi risultati possono sorprendere solo chi «ha interiorizzato l'idea dei dipendenti pubblici come "fannulloni" (e contenti di esserlo)». Al contrario, «emerge un forte desiderio di razionalizzazione la struttura organizzativa attraverso vari passaggi: «Organizzazione per obiettivi, valutazione della produttività dell'ente e del merito individuale, rilevazione della soddisfazione degli utenti, collegamento di progressioni di carriera e retribuzioni al raggiungimento degli obiettivi, incentivazione della mobilità funzionale e territoriale del personale».

Stop all'egualitarismo. «Lo spaccato che emerge è molto interessante perché smentisce la vulgata tradizionale che vorrebbe i dipendenti pubblici intensamente egualitaristi, poco proattivi e molto attenti a procedure formali e burocratiche», commenta Nicolò Boggian, cacciatore di teste per Michael Page, specializzato proprio nella pubblica amministrazione. «Da qui la necessità di rivedere profondamente le strategie per l'occupazione», prosegue. «I dati mettono con le spalle al muro quanti, in posizioni direttive, non hanno introdotto più meritocrazia nel paese o non vorranno farlo nel prossimo futuro, a partire anche da se stessi».

La ricerca potrebbe aprire dunque nuovi scenari, per una riforma che resta di attualità nei dibattiti pubblici. Anche se il principale nodo della

questione, chi ha le competenze e l'indipendenza necessaria per valutare il merito nel settore pubblico, non è facile da sciogliere.

Cresce la voglia di cambiamento. Non si mostra particolarmente sorpresa dai risultati Marzia Oggiano, segretaria generale Fp Cgil Milano, per la quale il disagio vissuto dai lavoratori pubblici era noto all'organizzazione sindacale. Anche se precisa: «La ricerca ha messo a fuoco con maggiore nettezza le criticità e le aspettative che avevamo intercettato, anche se, per alcuni aspetti, non con l'intensità emersa dall'indagine». Il quadro che



emerge nel suo insieme per Oggiano è di «gratificazione nello svolgere un lavoro che si reputa di utilità sociale, ma di frustrazione perché non è adeguatamente riconosciuto né professionalmente, né economicamente». Quanto alle misure da mettere in campo per migliorare la situazione, la sindacalista propone di predisporre modelli

organizzativi «che coinvolgano i dipendenti, prevedano percorsi di crescita professionale e rendano trasparenti e valutabili obiettivi predefiniti. Ma nulla si può fare senza risorse. È demagogia pensare di contrastare gli appiattimenti retributivi premiando le professionalità, quando gli aumenti medi nella migliore delle ipotesi coprono la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni e le risorse destinate agli istituti di secondo livello sono, salvo eccezioni, irrisorie».

Duilio Lui